

**GARANZIA SU PORTAFOGLI DI  
OBBLIGAZIONI  
MODALITA' OPERATIVE**

## DEFINIZIONI

- a) “*Cash collateral*”: il fondo monetario costituito in pegno dal *soggetto garante* in favore del *soggetto finanziatore* a copertura di una quota del *portafoglio di obbligazioni* su cui è richiesta la *riassicurazione e/o controgaranzia* della *Sezione speciale*;
- b) “*Confidi*”: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti:
- all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del *TUB* o
  - nell'elenco di cui all'articolo 112 del *TUB*, come novellato dal decreto legislativo n. 141 del 2010;
- c) “*Consiglio di gestione*”: il distinto organo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, costituito dal *Gestore del Fondo* ai sensi dell'articolo 47 del *TUB*, cui è affidata l'amministrazione del *Fondo*;
- d) “*Controgaranzia*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un *soggetto garante* ed escutibile dal *soggetto finanziatore* nel caso in cui né il *soggetto beneficiario finale* né il *soggetto garante* siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo *soggetto finanziatore*. La *controgaranzia* è rilasciata esclusivamente su garanzie del *soggetto garante* che siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del *soggetto finanziatore*, anche attraverso un congruo acconto;
- e) “*Decreto*”: il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2022, recante: “Modalità, termini, limiti e condizioni per la concessione della garanzia della sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese concernente i portafogli di obbligazioni emessi da determinate categorie di imprese («PMI» e «Mid-cap»)»;
- f) “*Decreto-legge*”: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e successive modificazioni e integrazioni;
- g) “*Disposizioni operative*”: le vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del *Fondo*, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) e [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it);
- h) “*Fascia di valutazione*”: la fascia di rischio un cui rientra il *soggetto beneficiario finale*, determinata sulla base del *modello di valutazione*;
- i) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
- j) “*Gestore del Fondo*”: il soggetto cui è affidata la gestione del *Fondo*;
- k) “*Garanzia*”: la *garanzia diretta*, la *controgaranzia* e la *riassicurazione*;

- l) “*Garanzia diretta*”: la garanzia concessa dal *Fondo* direttamente ai *soggetti finanziatori*. La *garanzia diretta* è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;
- m) “*Mid-cap*”: le imprese, diverse dalle *PMI*, con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- n) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
- o) “*Modello di valutazione*”: il modello di valutazione dei *soggetti beneficiari finali* di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 29 settembre 2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016, disciplinato nella Parte IX, paragrafo A, delle *Disposizioni operative del Fondo*;
- p) “*Obbligazione*”: un titolo di debito emesso da un *soggetto beneficiario finale* che attribuisce al suo possessore il diritto al rimborso del capitale prestato all’emittente alla scadenza o secondo un piano di ammortamento, più un interesse sul medesimo capitale;
- q) “*PMI*”: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché i loro consorzi, come definite nelle vigenti *disposizioni operative*;
- r) “*Portafoglio di obbligazioni*”: un insieme di *obbligazioni*, emesse dai *soggetti beneficiari finali*, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalità a fronte della quale l’*obbligazione* è emessa, la durata dell’operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.;
- s) “*Portale FdG*”: la procedura telematica per la presentazione e la gestione delle richieste di garanzia del *Fondo*;
- t) “*Probability of default o PD*”: la probabilità di default di un’impresa emittente nell’orizzonte temporale di un anno, determinata dal soggetto richiedente, al momento dell’inclusione dell’*obbligazione* nel *portafoglio di obbligazioni*, attraverso il sistema di rating interno, per i soggetti richiedenti che applicano il metodo Internal Rating Based (IRB), ovvero tramite il ricorso a valutazione rilasciata da un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d’Italia (ECAI);
- u) “*Probability of default media o PD media*”: la *PD* del *portafoglio di obbligazioni*, data dalla *PD* delle singole imprese emittenti le *obbligazioni* incluse nel portafoglio, ponderata per i relativi importi;
- v) “*Regolamento de minimis*”: in relazione al settore di attività in cui opera il *soggetto beneficiario finale*: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- w) “*Regolamento di esenzione*”: in relazione al settore di attività in cui opera il *soggetto beneficiario finale*: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

- x) “*Riassicurazione*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un *soggetto garante* e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al *soggetto finanziatore* della perdita sull'operazione finanziaria garantita;
- y) “*Soggetti beneficiari finali*”: le *PMI* e le *Mid-cap*;
- z) “*Soggetti garanti*”: i *confidi* e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del *TUB* che effettuano attività di rilascio di garanzie ai *soggetti beneficiari finali* a valere su risorse proprie;
- aa) “*Soggetti finanziatori*”: le *SPV* e i seguenti soggetti:
  - i. le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del *TUB*;
  - ii. gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del *TUB*;
  - iii. le imprese di assicurazione per le attività di cui all'articolo 114, comma 2-*bis*, del *TUB*;
  - iv. gli organismi collettivi del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-*bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni;
- bb) “*Sezione speciale*”: la sezione speciale del *Fondo* costituita ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del *decreto-legge*;
- cc) “*SPV*”: le società veicolo costituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.130;
- dd) “*Temporary Framework Russia-Ucraina*”: il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, adottato dalla Commissione europea il 23 marzo 2022, e successive modifiche e integrazioni;
- ee) “*TUB*”: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto non espressamente disposto nel presente elenco, valgono le ulteriori definizioni adottate nel *Decreto* e nelle *Disposizioni operative*.

## MODALITÀ OPERATIVE

Le presenti Modalità Operative definiscono le modalità e le forme di presentazione delle richieste di *garanzia* della *Sezione speciale su portafogli di obbligazioni* disciplinata dal *Decreto*.

Per quanto non disposto dalle presenti Modalità Operative, si applica quanto previsto dal *Decreto*, dal *Decreto-legge* e dalle *Disposizioni operative del Fondo*.

### A. RISORSE FINANZIARIE

1. La *Sezione speciale* può concedere le *garanzie* di cui alle presenti Modalità Operative fino al raggiungimento dell'ammontare stabilito dal *Decreto* e dal *Decreto-legge*.
2. Le risorse finanziarie riservate, di cui al precedente paragrafo A.1, che dovessero rientrare nella disponibilità della *Sezione speciale* sono utilizzate per la concessione di nuove garanzie su *portafogli di obbligazioni*.

### B. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

1. Sono ammissibili alla *garanzia* della *Sezione speciale su portafogli di obbligazioni* i *soggetti beneficiari finali* ammissibili ai sensi delle *Disposizioni Operative del Fondo* e del *Decreto*.

### C. SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Possono richiedere la *garanzia* della *Sezione speciale*, previo accreditamento:
  - a) i *soggetti finanziatori*, in caso di *garanzia diretta*;
  - b) i *soggetti garanti*, in caso di *riassicurazione e controgaranzia*.
2. L'accREDITAMENTO dei suddetti *soggetti richiedenti* ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla *garanzia* della *Sezione speciale* è disciplinato ai sensi delle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*.
3. I *soggetti richiedenti* provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni previste dal Piano della Trasparenza di cui alle *Disposizioni operative del Fondo*.

### D. CARATTERISTICHE DEI PORTAFOGLI E DELLE OBBLIGAZIONI

1. L'ammontare dei *portafogli di obbligazioni*, ai fini dell'accesso alla *garanzia* della *Sezione speciale* di cui alle presenti Modalità Operative, deve essere compreso nei limiti, minimo e massimo, previsti dal *Decreto*.
2. Le *obbligazioni* da ricomprendere nel portafoglio, ai fini dell'accesso alla *garanzia* della *Sezione speciale* disciplinata dal *Decreto*, devono:
  - avere durata non superiore a 120 mesi;

- essere di importo compreso tra gli importi, minimo e massimo, previsti dal *Decreto* e dal *Decreto-legge*, fermo restando che l'importo di ciascuna *obbligazione* deve essere non superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo del *portafoglio di obbligazioni*;
  - essere connesse alla realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale. I predetti programmi sono costituiti per almeno il 60 per cento da spese e costi per investimenti in attivi finanziari, materiali e immateriali ammortizzabili;
  - essere sottoscritte entro i termini previsti dalle *Disposizioni operative* del *Fondo* e, comunque, in data successiva alla data della delibera del *Consiglio di gestione* di accoglimento della richiesta di *garanzia* della *Sezione speciale*, di cui al paragrafo I.7, e non oltre la data di chiusura del periodo di costruzione del *portafoglio di obbligazioni*, di cui al paragrafo M.
  - non essere assistite da altre garanzie, reali, bancarie o assicurative.
3. Per quanto non disposto dalle presenti Modalità Operative, le *obbligazioni* da includere nel *portafoglio di obbligazioni* devono inoltre rispettare le altre condizioni previste dal *Decreto* e dalle *Disposizioni operative* del *Fondo*.

## **E. MODALITÀ D'INTERVENTO DELLA SEZIONE SPECIALE**

1. La *Sezione speciale* può intervenire con le seguenti modalità:
  - a) "*garanzia diretta*", ossia rilasciando la garanzia di cui al paragrafo F in favore del *soggetto finanziatore* sottoscrittore delle *obbligazioni* emesse dai *soggetti beneficiari finali*. La *garanzia diretta* può essere rilasciata anche in relazione a *portafogli di obbligazioni* sottoscritte da più *soggetti finanziatori*. In tali casi, la richiesta di garanzia è presentata dal *soggetto finanziatore* capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarità e responsabilità del rapporto con il *Gestore del Fondo* connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della garanzia della *Sezione speciale*;
  - b) "*riassicurazione e controgaranzia*", ossia rilasciando la garanzia di cui al paragrafo G in favore del *soggetto garante*, il quale, a sua volta, rilascia una garanzia di primo livello ad uno o più *soggetti finanziatori*, con i quali collabora per la strutturazione e gestione del *portafoglio di obbligazioni*. La *riassicurazione e controgaranzia* possono essere rilasciate anche in favore di una rete di *soggetti garanti*. In tali casi, la richiesta di garanzia è presentata dal *soggetto garante* capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarità e responsabilità del rapporto con il *Gestore del Fondo* connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della garanzia della *Sezione speciale*.
2. Qualora il *soggetto finanziatore* non sottoscriva l'intera *obbligazione* emessa dal *soggetto beneficiario finale*, ma solo una quota di essa, la *garanzia* della *Sezione speciale* è rilasciata esclusivamente su tale quota.

## **F. GARANZIA DIRETTA**

1. La *garanzia diretta* è concessa con le modalità e nei limiti previsti dal *Decreto*.
2. Relativamente alla singola *obbligazione* inclusa nel portafoglio garantito, fermo restando i limiti di copertura sul portafoglio previsti dal *Decreto*, la *Sezione speciale* copre l'80 per cento della perdita registrata sulla singola *obbligazione* ovvero, nel caso in cui la garanzia della *Sezione speciale* sia richiesta su un importo fino all'80 per cento del valore delle

*obbligazioni* incluse nel portafoglio, il 100 per cento della perdita registrata sulla singola *obbligazione*.

3. La perdita liquidabile di cui al paragrafo F.2 è costituita dall'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti finanziatori* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato secondo le modalità previste dalle *Disposizioni operative* del *Fondo*.

## **G. RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA**

1. La *riassicurazione* e *controgaranzia* è concessa con le modalità e nei limiti previsti dal *Decreto*.
2. Ai fini dell'accesso alla *riassicurazione* e *controgaranzia*, la garanzia concessa dal *soggetto garante* al *soggetto finanziatore* deve essere rilasciata con le modalità e nelle misure di copertura previste dal *Decreto*.
3. Relativamente alla singola *obbligazione* inclusa nel portafoglio garantito, il *soggetto garante* copre, nella misura massima dell'80%, la perdita registrata sull'*obbligazione* dal *soggetto finanziatore*, fermi restando i limiti di copertura sul portafoglio previsti dal *Decreto*.
4. La perdita liquidabile di cui al paragrafo G.3 è costituita dall'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti finanziatori* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato secondo le modalità previste dalle *Disposizioni operative* del *Fondo*.
5. La perdita di cui al paragrafo G.3 è liquidata dal *soggetto garante* al *soggetto finanziatore* attraverso:
  - a) il prelevamento da parte del *soggetto finanziatore* del *cash collateral* di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del *Decreto*, in misura pari al rapporto tra la quota di portafoglio coperta dallo stesso *cash collateral* versato e la quota totale di portafoglio coperta dal *soggetto garante*;
  - b) l'escussione da parte del *soggetto finanziatore* della garanzia di tipo personale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del *Decreto*, in misura pari al rapporto tra la quota di portafoglio coperta dalla stessa garanzia di tipo personale e la quota totale di portafoglio coperta dal *soggetto garante*.
6. Relativamente alla singola *obbligazione* compresa nel portafoglio, la *Sezione speciale* liquida al *soggetto garante*, fermi restando i limiti previsti dal *Decreto*, l'importo di cui al precedente paragrafo G.5, lettera b) con le modalità previste dalle *Disposizioni operative* del *Fondo*.
7. La *controgaranzia* sull'importo garantito dal *soggetto garante* ai sensi del precedente paragrafo G.5, lettera b), è escutibile dal *soggetto finanziatore* al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità previste dalle *Disposizioni operative* del *Fondo*.
8. Ai fini dell'accesso alla garanzia della *Sezione speciale*, il *soggetto garante* deve allegare alla richiesta di garanzia di cui al paragrafo I un accordo sottoscritto con il *soggetto finanziatore* nel quale sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla proposta operazione di costruzione del *portafoglio di obbligazioni*.
9. Entro 30 giorni dalla data della delibera del *Consiglio di gestione* di ammissione del *portafoglio di obbligazioni* di cui al paragrafo I.7 all'intervento della *Sezione speciale*, il *soggetto garante* versa presso il *soggetto finanziatore* il *cash collateral*. È fatta salva la

possibilità per il *Consiglio di gestione* di concedere una proroga, non superiore a 30 giorni, per il predetto versamento del *cash collateral*, in caso di motivata richiesta del *soggetto garante*. Nel caso di mancato versamento del *cash collateral* entro il termine previsto, come eventualmente prorogato, la garanzia della *Sezione speciale* decade a tutti gli effetti.

## **H. INCREMENTO DELLA COPERTURA DELLA SEZIONE SPECIALE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI GARANTI**

1. L'intervento della *Sezione speciale* può essere rafforzato, nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa unionale in materia di aiuti di Stato, mediante la partecipazione delle sezioni speciali del *Fondo* istituite ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, ovvero di altri garanti.
2. I soggetti di cui al paragrafo H.1 definiscono i limiti della copertura aggiuntiva a quella offerta dalla *Sezione speciale*, articolando la stessa in funzione della rischiosità del portafoglio, misurata attraverso la *PD media*.
3. In caso di *garanzia diretta*, relativamente alla singola *obbligazione* inclusa nel portafoglio garantito, fermo restando i limiti di copertura sul portafoglio previsti dal *Decreto* e dagli altri garanti, la *Sezione speciale* e gli altri garanti coprono, con modalità "pari passu", in proporzione alle misure di garanzia rispettivamente rilasciate, complessivamente l'80 per cento della perdita registrata sulla singola *obbligazione* ovvero, nel caso in cui la garanzia della *Sezione speciale* sia richiesta su un importo fino all'80 per cento del valore delle *obbligazioni* incluse nel portafoglio, il 100 per cento della perdita registrata sulla singola *obbligazione*.
4. In caso di *riassicurazione* e *controgaranzia*, relativamente alla singola *obbligazione* inclusa nel portafoglio garantito, fermo restando i limiti di copertura sul portafoglio previsti dal *Decreto* e dagli altri garanti, la *Sezione speciale* e gli altri garanti coprono, con modalità "pari passu", in proporzione alle misure di garanzia rispettivamente rilasciate, l'importo di cui al paragrafo G.5, lettera b).
5. Nel caso di garanzia prestata da altri garanti, diversi dalle sezioni speciali del *Fondo*, ai fini dell'accesso alla *garanzia* della *Sezione speciale*, il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta di garanzia di cui al paragrafo I un accordo sottoscritto con i predetti garanti nel quale sono compiutamente definiti i limiti della copertura aggiuntiva di cui al paragrafo H.2 nonché gli aspetti tecnici e finanziari relativi all'operazione di costruzione e di copertura del *portafoglio di obbligazioni*.

## **I. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI GARANZIA SUL PORTAFOGLIO DI OBBLIGAZIONI**

1. La richiesta di *garanzia* sul *portafoglio di obbligazioni* deve essere inoltrata al *Gestore del Fondo* mediante le modalità comunicate dal *Gestore del Fondo*. In sede di domanda, devono essere indicate, tra le altre informazioni:
  - a) la *PD media* stimata, necessaria ai fini della determinazione della misura massima di copertura della *Sezione speciale*;
  - b) la data di chiusura del *portafoglio di obbligazioni*;
  - c) tutte le altre informazioni tecniche connesse alla operazione di costruzione e gestione



del *portafoglio di obbligazioni*, comprese quelle utili all'applicazione dell'innalzamento della copertura della *Sezione speciale* ai sensi del paragrafo H;

e, in caso di *garanzia diretta*, inoltre:

d) la modalità di copertura richiesta, optando tra quella di cui all'articolo 7, comma 1, del *Decreto*, e quella di cui di cui all'articolo 7, comma 3, del *Decreto*;

2. Alla richiesta di garanzia devono essere allegati, ove previsti, gli accordi di cui ai paragrafi G.8 e H.5.
3. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal *Gestore del Fondo* le richieste di *garanzia* presentate:
  - mediante modalità difformi da quelle comunicate dal *Gestore del Fondo*;
  - da soggetti richiedenti diversi da quelli di cui al paragrafo C.1.
4. Il *Gestore del Fondo* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e, entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, comunica ai soggetti richiedenti e ai soggetti sottoscrittori degli accordi di cui ai paragrafi G.8 e H.5, mediante posta elettronica certificata, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
5. La data considerata ai fini dell'assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore del Fondo*. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
6. Il *Gestore del Fondo* procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste, alla istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni per l'accesso alla *garanzia* della *Sezione speciale* stabiliti dalle presenti Modalità Operative e dal *Decreto*.
7. Le proposte di delibera relative alle richieste di *garanzia* della *Sezione speciale*, complete dei dati e delle informazioni richieste, sono presentate dal *Gestore del Fondo* al *Consiglio di gestione*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni. Le proposte sono deliberate dal *Consiglio di gestione* entro 45 giorni dalla data di arrivo o di completamento della richiesta.
8. Qualora il *Gestore del Fondo*, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la decorrenza del termine per la delibera del *Consiglio di gestione* si interrompe a far data dalla richiesta di rettifica o integrazione e riprende dalla data in cui pervengono al *Gestore del Fondo* i dati, le rettifiche o integrazioni, ovvero i chiarimenti richiesti.
9. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste relativamente alle quali il soggetto richiedente non risponda esaustivamente al *Gestore del Fondo* entro 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta di cui al precedente paragrafo I.8.
10. Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il *Gestore del Fondo* applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
11. Entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*, il *Gestore del Fondo* comunica ai soggetti richiedenti e, ove previsto, ai soggetti sottoscrittori degli accordi di cui ai paragrafi G.8 e H.5, mediante posta elettronica certificata, l'ammissione all'intervento della *Sezione speciale* e gli importi garantiti ovvero la non ammissione

all'intervento della *Sezione speciale*, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta.

12. La *garanzia* della *Sezione speciale* è concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al paragrafo A. Il *Gestore del Fondo* provvede a dare tempestiva comunicazione circa l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste di garanzia non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata.

## **J. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INCLUSIONE DELLE OBBLIGAZIONI NEL PORTAFOGLIO**

1. I soggetti richiedenti, a partire dalla data di delibera del *Consiglio di gestione* di ammissione del *portafoglio di obbligazioni* all'intervento della *Sezione speciale* di cui al paragrafo I.7 e fino alla comunicazione di chiusura del *portafoglio di obbligazioni* di cui al paragrafo M.2, possono presentare richiesta di inclusione delle *obbligazioni* nel portafoglio.
2. Il soggetto richiedente ha l'obbligo di acquisire per ogni *obbligazione* da includere nel portafoglio, prima della presentazione al *Gestore del Fondo* delle richieste di inclusione, e di conservare:
  - l'Allegato 4 alle *Disposizioni operative* del *Fondo*, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario finale*;
  - la documentazione sulla cui base ha compilato la richiesta di inclusione.
3. Le richieste di inclusione delle *obbligazioni* nel portafoglio devono essere inoltrate al *Gestore del Fondo* attraverso il *Portale FdG*, anche mediante la trasmissione di un elenco delle *obbligazioni* stesse, elaborato in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare) secondo le specifiche tecniche pubblicate dal *Gestore del Fondo* sul sito internet del *Fondo*.
4. Il *Gestore del Fondo* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti richiedenti, mediante *Portale FdG*, nonché ai *soggetti finanziatori* e ai *soggetti beneficiari finali*, mediante *PEC*, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria.
5. La data considerata ai fini dell'assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore del Fondo*.
6. In sede di richiesta di inclusione delle *obbligazioni* nel portafoglio, i soggetti richiedenti comunicano, tutte le informazioni necessarie all'istruttoria del *Gestore del Fondo* ai sensi di quanto previsto dalle presenti Modalità Operative, dalle *Disposizioni operative* del *Fondo* e dal *Decreto* e, in particolare:
  - a) le *PD* dei *soggetti beneficiari finali*;
  - b) le condizioni economiche delle *obbligazioni* emesse dai *soggetti beneficiari finali*;
  - c) nel caso di *riassicurazione* e *controgaranzia*, oltre alle condizioni economiche di cui alla lettera b), anche le commissioni di garanzia richieste ai *soggetti beneficiari finali* in relazione alle *obbligazioni* incluse nel portafoglio, a fronte della garanzia rilasciata dal *soggetto garante*;
  - d) le informazioni previste dal Piano della Trasparenza di cui alle *Disposizioni operative* del *Fondo*;

7. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal *Gestore del Fondo* le richieste di inclusione delle *obbligazioni* nel portafoglio presentate:
- attraverso modalità diverse da quelle di cui al precedente paragrafo J.3;
  - senza indicazione del portafoglio nel quale le *obbligazioni* devono essere incluse;
  - a favore di *soggetti beneficiari finali* non ammissibili ai sensi del paragrafo B.
8. I soggetti richiedenti effettuano la valutazione in ordine alla ammissibilità del *soggetto beneficiario finale* e dell'*obbligazione* alla *garanzia* della *Sezione speciale* di cui alle presenti Modalità Operative, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo J.10. In particolare, i soggetti richiedenti attestano:
- a) il possesso, da parte del *soggetto beneficiario finale*, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dalle presenti Modalità Operative e dalle vigenti *Disposizioni operative* del *Fondo* per l'accesso alla garanzia;
  - b) la rispondenza delle finalità e caratteristiche dell'*obbligazione* rispetto a quanto previsto dai paragrafi D.2 e D.3;
  - c) il merito di credito del *soggetto beneficiario finale*, assicurando che il *soggetto beneficiario finale* sia ammissibile all'intervento del *Fondo* sulla base del *modello di valutazione* e quindi non rientri nella *Fascia 5 di valutazione*, fatti salvi i casi di cui al paragrafo J.9.
9. I soggetti richiedenti possono includere nel *portafoglio di obbligazioni* anche le *obbligazioni* rientranti nelle seguenti casistiche per le quali, ai sensi delle *Disposizioni operative* del *Fondo*, non è prevista l'applicazione del *modello di valutazione*:
- a) *obbligazioni* emesse da start up, così come definite nelle *Disposizioni operative* del *Fondo*;
  - b) *obbligazioni* emesse da start up innovative e dagli incubatori certificati, così come definiti nelle *Disposizioni operative* del *Fondo*, qualora:
    - sull'*obbligazione* non sia acquisita alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
    - il soggetto richiedente abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell'Allegato 4 alle *Disposizioni operative* del *Fondo*, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012.
- In tali casi, i soggetti richiedenti attestano quanto previsto al precedente paragrafo J.8, lettere a) e b).
10. Il *Gestore del Fondo*, al ricevimento della richiesta di inclusione dell'*obbligazione* nel portafoglio, svolge le ulteriori attività di valutazione previste dalle vigenti *Disposizioni operative* del *Fondo* non riportate al paragrafo J.8, ivi compresi la determinazione dell'intensità di aiuto di cui al paragrafo K, la verifica in ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito per singolo *soggetto beneficiario finale* nonché delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
11. Le richieste di inclusione delle *obbligazioni* nel portafoglio, complete dei dati e delle informazioni previste, sono istruite dal *Gestore del Fondo* nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni, qualora il *Gestore del Fondo*, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati

previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa.

12. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste relativamente alle quali i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti, non pervengano al *Gestore del Fondo* entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del *Gestore del Fondo* stesso.
13. Qualora, nel corso dell'istruttoria della richiesta, emergano motivi per il rigetto, il *Gestore del Fondo* applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
14. Svolte le attività di cui al paragrafo J.10, entro 1 mese dall'arrivo della richiesta o dal suo completamento, il *Gestore del Fondo* comunica al soggetto richiedente via posta elettronica certificata ovvero attraverso il *Portale FdG* e ai *soggetti beneficiari finali* via posta elettronica certificata, l'ammissione ovvero la non ammissione all'inclusione dell'*obbligazione* nel portafoglio, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, l'intensità di aiuto di cui al paragrafo K ed i riferimenti del Responsabile dell'unità organizzativa competente.
15. L'elenco delle *obbligazioni* ammesse all'inclusione nel portafoglio viene portato a conoscenza del *Consiglio di gestione*.
16. L'ammissione all'inclusione dell'*obbligazione* nel portafoglio è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita circolare del *Gestore del Fondo*.
17. A seguito della comunicazione di ammissione all'inclusione di cui al paragrafo J.14, i soggetti richiedenti devono comunicare la sottoscrizione delle *obbligazioni*, qualora le stesse non siano già state sottoscritte prima della richiesta di inclusione, entro i termini previsti dalle *Disposizioni operative* del *Fondo* e, comunque, non oltre entro il termine previsto per la comunicazione della chiusura del *portafoglio di obbligazioni* di cui al paragrafo M.2.
18. I soggetti richiedenti devono inoltrare la comunicazione di cui al paragrafo J.14 ai soggetti sottoscrittori degli accordi di cui ai paragrafi G.8 e H.5.
19. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

## **K. REGIME E INTENSITA' DI AIUTO**

1. L'aiuto ai *soggetti beneficiari finali* connesso all'intervento della *Sezione speciale* è concesso ai sensi del *Temporary Framework Russia-Ucraina*, finché vigente, del *regolamento di esenzione* ovvero del *regolamento de minimis*, ferma restando la possibilità per il *Ministero* di istituire e notificare alla Commissione europea un apposito regime di garanzia per gli interventi della *Sezione speciale* sulla base di quanto previsto dai vigenti "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio".
2. L'intensità di aiuto connessa all'intervento della *Sezione speciale* è determinata applicando, per ciascuna *obbligazione* inclusa nel portafoglio, il pertinente metodo di calcolo, in conformità a quanto previsto all'articolo 11 del *Decreto*.

## L. CUMULO

1. La *garanzia* della *Sezione speciale* è cumulabile, sulla stessa *obbligazione* inclusa nel portafoglio, con altre garanzie pubbliche, fermo restando i limiti di cumulabilità previsti dalla disciplina specifica delle altre garanzie pubbliche, nonché quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.
2. La *garanzia* della *Sezione speciale* è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», a condizione che il cumulo non determini il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa dell'Unione europea.

## M. CHIUSURA DEL PORTAFOGLIO DI OBBLIGAZIONI

1. La chiusura del periodo di costruzione del *portafoglio di obbligazioni* deve avvenire entro i termini previsti dal *Decreto*.
2. Il soggetto richiedente comunica al *Gestore del Fondo* la chiusura del *portafoglio di obbligazioni*, attraverso le modalità comunicate dal *Gestore del Fondo*, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla chiusura stessa.

Il soggetto richiedente comunica tutte le informazioni necessarie per la chiusura del *portafoglio di obbligazioni* e, in particolare:

- a) la data di effettiva chiusura della fase di costruzione del *portafoglio di obbligazioni*;
  - b) l'ammontare complessivo del *portafoglio di obbligazioni*;
  - c) tutte le altre informazioni tecniche relative alla composizione del *portafoglio di obbligazioni*.
3. Nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui ai precedenti paragrafi M.1 e M.2 e/o i dati previsti, le rettifiche o integrazioni, ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti non pervengano al *Gestore del Fondo* entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del *Gestore del Fondo* stesso, la *garanzia* della *Sezione speciale* decade a tutti gli effetti.
  4. Qualora la copertura della *Sezione speciale*, determinata alla data di chiusura del periodo di costruzione del *portafoglio di obbligazioni*, sia inferiore rispetto alla misura di copertura indicata in sede di richiesta della *garanzia* e riportata nella delibera del *Consiglio di gestione* di cui al paragrafo I.7, l'importo corrispondente alla differenza di copertura è svincolato dal *Gestore del Fondo* e rientra nella disponibilità della *Sezione speciale* per il finanziamento degli interventi di cui alle presenti Modalità Operative.
  5. Qualora non sia raggiunto, entro il termine massimo per la chiusura del *portafoglio di obbligazioni* indicato in sede di richiesta di *garanzia*, e fatta salva la eventuale proroga del termine eventualmente concessa ai sensi del *Decreto*, l'ammontare complessivo del *portafoglio di obbligazioni* dichiarato in sede di richiesta, la fase di costruzione del *portafoglio di obbligazioni* si intende comunque conclusa alla data di scadenza del predetto termine, per un importo pari all'ammontare del *portafoglio di obbligazioni* effettivamente costruito (ammontare complessivo delle *obbligazioni* effettivamente sottoscritte) alla predetta data.
  6. Nel caso in cui l'ammontare del *portafoglio di obbligazioni* effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della *garanzia*, il soggetto richiedente è

tenuto a corrispondere alla *Sezione speciale* l'importo previsto dall'art. 14, commi 4 e 5, del *Decreto*.

7. Il *Gestore del Fondo*, svolte le attività di verifica dei dati e delle informazioni fornite, comunica al *Consiglio di gestione* la regolare chiusura del *portafoglio di obbligazioni* definendo la copertura effettiva della *Sezione speciale* in funzione dell'ammontare del *portafoglio di obbligazioni* effettivamente costruito e della *PD media* effettiva. Nel caso in cui l'ammontare del *portafoglio di obbligazioni* effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della garanzia, il *Gestore del Fondo* propone al medesimo *Consiglio di gestione* l'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo M.6.
8. La *garanzia* della *Sezione speciale* opera anche nel corso del periodo di costruzione del *portafoglio di obbligazioni* con le modalità e nei limiti previsti dal *Decreto*.
9. Ai fini del mantenimento dell'efficacia della *garanzia* della *Sezione speciale*, la cessione dell'intero *portafoglio di obbligazioni* ovvero, nel caso di portafogli originati da più *soggetti finanziatori*, la cessione della relativa quota del *portafoglio di obbligazioni*, può essere effettuata esclusivamente ai soggetti previsti dal *Decreto*. Tale cessione comporta il trasferimento al cessionario della *garanzia* rilasciata della *Sezione speciale*, ai sensi delle presenti Modalità Operative, e il subentro del cessionario in tutti gli adempimenti previsti ai sensi delle presenti Modalità Operative, delle *Disposizioni operative* del *Fondo* e del *Decreto* a carico del soggetto richiedente che ha ceduto il portafoglio.

## **N. COMMISSIONI DI GARANZIA**

1. I soggetti richiedenti, entro 30 giorni dalla data di chiusura del *portafoglio di obbligazioni* di cui al paragrafo M, versano alla *Sezione speciale*, a pena di decadenza della *garanzia*, una commissione "una tantum" in misura pari all'1,5% dell'importo garantito dalla *Sezione speciale* relativamente all'intero *portafoglio di obbligazioni*, secondo quanto stabilito dal *Decreto*.

## **O. DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA SULLE SINGOLE OBBLIGAZIONI INCLUSI NEL PORTAFOGLIO**

1. La *garanzia* della *Sezione speciale* sulla singola *obbligazione* inclusa nel portafoglio ha effetto dalla data di comunicazione dell'ammissione all'inclusione dell'*obbligazione* nel portafoglio di cui al paragrafo J.14, ovvero dalla data della sottoscrizione dell'*obbligazione*, se successiva alla data di ammissione all'inclusione dell'*obbligazione* nel portafoglio.
2. La *garanzia* della *Sezione speciale* cessa i suoi effetti allo scadere dell'ultima rata del piano di ammortamento di tutte le *obbligazioni* incluse nel portafoglio, fatti salvi i limiti della copertura della *Sezione speciale* previsti dal *Decreto*.

## **P. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA DELLA SEZIONE SPECIALE**

1. Ai fini dell'escussione della *garanzia* della *Sezione speciale* sulle singole *obbligazioni* incluse nel portafoglio, si applicano le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste nelle *Disposizioni operative* del *Fondo*, fatto salvo quanto previsto dalle presenti Modalità Operative e dal *Decreto*.

2. Il *Consiglio di gestione* delibera la liquidazione ai soggetti richiedenti delle perdite subite, fino al raggiungimento della copertura massima sul portafoglio fissata in sede di ammissione del *portafoglio di obbligazioni* all'intervento della *Sezione speciale* ovvero, se inferiore, fino al raggiungimento della copertura determinata in fase di chiusura del *portafoglio di obbligazioni*, salvo quanto previsto al paragrafo M.8.
3. Con riferimento ai portafogli ammessi alla *garanzia diretta* della *Sezione speciale*, è riconosciuta facoltà al soggetto richiedente di richiedere, sulla singola *obbligazione* inclusa nel portafoglio garantito, l'escussione della *garanzia* stessa a titolo di acconto. In tal caso, il soggetto richiedente, nella richiesta di escussione della *garanzia*, indica l'importo dell'acconto da liquidare sulla perdita prevista per l'*obbligazione* oggetto dell'escussione, determinato dal medesimo soggetto richiedente sulla base delle proprie stime. L'importo dell'acconto deve essere inferiore all'importo massimo liquidabile in relazione all'*obbligazione* oggetto dell'escussione, fermi restando i limiti di copertura della *Sezione speciale* sul *portafoglio di obbligazioni* di cui al *Decreto* e quanto previsto al paragrafo M.8. Ai fini della richiesta di escussione della *garanzia diretta* della *Sezione speciale* a titolo di acconto, le procedure di recupero nei confronti del *soggetto beneficiario finale* inadempiente devono essere già avviate, con le modalità stabilite dalle *Disposizioni operative* del *Fondo*, alla data di presentazione della medesima richiesta.
4. Le richieste di escussione della *garanzia diretta* a titolo di acconto sono istruite dal *Gestore del Fondo* e deliberate dal *Consiglio di gestione* con le modalità e nei termini, laddove applicabili, stabiliti dalle *Disposizioni operative* del *Fondo* per le ordinarie richieste di escussione della *garanzia*.
5. Il soggetto richiedente, entro 36 mesi dalla data dell'evento di rischio, così come definito nelle vigenti *Disposizioni operative* del *Fondo*, invia al *Gestore del Fondo*, a pena di inefficacia della *garanzia*, la richiesta di liquidazione, a titolo definitivo, della perdita. Il predetto termine per la presentazione della richiesta di liquidazione della perdita può essere prorogato, su richiesta motivata del soggetto richiedente, per un periodo non superiore a 12 mesi. Nella richiesta di liquidazione della perdita sono descritte le attività di recupero, giudiziali e stragiudiziali, svolte dal soggetto richiedente ed è riportato l'importo della perdita definitiva registrata sull'*obbligazione* alla data di presentazione della medesima richiesta, nonché quello dell'acconto liquidato dalla *Sezione speciale* sulla medesima posizione.
6. Le richieste di liquidazione della perdita a titolo definitivo sono istruite dal *Gestore del Fondo* e sono deliberate dal *Consiglio di gestione* entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Resta fermo che l'importo della perdita definitiva liquidabile al soggetto richiedente, tenuto conto dell'importo versato a titolo di acconto, non può eccedere i limiti di copertura della *Sezione speciale* sull'*obbligazione* garantita e sul *portafoglio di obbligazioni* stabiliti dal *Decreto*.
7. Nel caso in cui l'importo dell'acconto versato al soggetto richiedente risulti superiore all'importo della perdita definitiva, il soggetto richiedente restituisce alla *Sezione speciale* la differenza tra i predetti importi, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera del *Consiglio di gestione* di cui al precedente paragrafo P.6. In caso di mancato pagamento alla *Sezione speciale* delle predette somme, il *Gestore del Fondo* sospende le liquidazioni delle perdite, anche a titolo di acconto, fino a quando il soggetto richiedente non abbia adempiuto ai versamenti a proprio carico.

## **Q. MONITORAGGIO**

1. Entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ciascun anno, i soggetti richiedenti trasmettono al *Gestore del Fondo*, via posta elettronica certificata, i dati relativi all'andamento dei *portafogli di obbligazioni* assistiti dalla *garanzia* della *Sezione speciale*, con le modalità comunicate dal *Gestore del Fondo*.
2. La mancata trasmissione al *Gestore del Fondo* dei dati e delle informazioni in ordine all'andamento del *portafoglio di obbligazioni* assistito dalla *garanzia* della *Sezione speciale*, secondo le modalità e i termini previsti dalle presenti Modalità Operative, è sanzionata secondo quanto previsto dal *Decreto*.
3. Il *Gestore del Fondo* effettua un costante monitoraggio sull'andamento dei *portafogli di obbligazioni* assistiti dalla *garanzia* della *Sezione speciale* e, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, riferisce al *Consiglio di gestione*.
4. Il *Consiglio di gestione* trasmette alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una specifica relazione avente ad oggetto l'analisi dell'andamento dei *portafogli di obbligazioni* assistiti dalla *garanzia* della *Sezione speciale*.

## **R. NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non disposto dalle presenti Modalità Operative, si applica quanto previsto dalle *Disposizioni operative del Fondo* e dal *Decreto*.